



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

www.comune.montalbano.mt.it

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

PROT. n. **0014249**

ORDINANZA **559** del **14 Ottobre 2021**

DISPOSIZIONI INERENTI IL MERCATO MENSILE A FAR DATA DAL GIORNO 19 OTTOBRE 2021 E FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- *Modifica e integrazione Ordinanza Sindacale n. 50 del 16.06.2020*

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 (GU n.136 del 9-6-2021) ha disciplinato l'Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»;
- il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", all'art.1, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, **ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021;**

Richiamata l'ordinanza sindacale, n.50 del 16 giugno 2020 inerente la riapertura del mercato mensile da tenersi provvisoriamente e momentaneamente e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in via Sant'Antuono, in via Alpi e nel Piazzale dello stadio Puccio Dellorusso;

Richiamata l'ordinanza sindacale, n. 444 del 17/06/2021 inerente "L'Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali";

Considerato che in prossimità del predetto Piazzale dello stadio Puccio Dellorusso, attualmente è situato il nuovo Istituto Scolastico della *Scuola dell'infanzia* di via Sinni, recentemente realizzata e avviata didatticamente con l'inizio dell'attuale anno scolastico 2021/2022;

Tenuto conto che il 15 settembre u.s. è entrata in vigore la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. "Semplificazioni" del 16 luglio 2020, n. 76, che, tra l'altro, ha introdotto alcune novità nel Codice della strada, tra le quali la possibilità di istituire, ai sensi dell'art 58 bis, "zone scolastiche" e precisamente zone urbane in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico. In queste aree, delimitate lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine, viene garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente e potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli in particolari orari o modalità stabilite dalle ordinanze comunali;

Considerato, pertanto, che i banchi dei commercianti mercatali che, nei giorni dedicati al mercato, verrebbero posizionati nel piazzale dello stadio Puccio Dellorusso e nell'ultimo tratto di via Sant'Antuono non renderebbero agevole, libero e sicuro il transito dei pedoni e l'utilizzo del parcheggio sia per il personale scolastico che per coloro che accompagnano a scuola i bambini;

Ritenuto, pertanto, necessario limitare la libera circolazione nei pressi del nuovo Istituto scolastico, in modo da dirigere e agevolare il traffico, specie nei tratti e negli orari più critici di entrata e uscita dei bambini;

Ritenuto, pertanto, dover modificare la precedente ordinanza n. 50 del 16 giugno 2020 e individuare altre zone per il posizionamento dei banchi mercatali in luogo delle suddette aree situate nei pressi dell'Istituto scolastico della Scuola dell'Infanzia di via Sinni;

Sentito il Comando di Polizia Locale;

Sentiti il Responsabile dell'Area Tecnica e la Responsabile del SUAP;

Acquisiti i pareri favorevoli dei predetti Responsabili dei servizi interessati, ex art. 147bis del D. Lgs.n.267/2000;

Visto il comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000;

Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- **che dal 19 Ottobre 2021 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica il mercato mensile si svolgerà**, secondo la sequenza indicata nella planimetria allegata, come di seguito:
- in via Sant'Antuono, da incrocio via Alpi a incrocio via Caprera, lato destro, lasciando libere le intersezioni con via Virgilio e via Carducci al fine di accedere ed uscire dal rione di via Gran Sasso (posteggi nn. 7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,25,27,28,31,36,39,40,43,44,45);
- in via Sant'Antuono, da incrocio via Alpi a incrocio via Goito, lato sinistro, lasciando libere le intersezioni con via Pisacane e via Milazzo, al fine di accedere ed uscire dalla villa e del ricovero mezzi comunale (posteggi nn. (1,2,3,4,5,49,51,53,54,55,58,61,62,64,66,71,72,73,74,76,77,79));
- in via Alpi, da incrocio con via Gran Sasso fino all'incrocio con via Sant'Antuono, lato sinistro - villa comunale (posteggi nn. 80,81,83,85,86,90);
- che, conseguentemente, il presente provvedimento modifica e integra la precedente ordinanza n. n.50 del 16 giugno 2020;
- **che gli spuntisti, giusta ordinanza n.444 del 17/06/2021, possono allocarsi unicamente negli spazi eventualmente rimasti liberi in quanto non occupati dai titolari di posteggi e previa ricollocazione da parte degli stessi titolari;**
- che l'attività mercatale, sia per titolari di posteggio che per gli eventuali spuntisti, dovrà tenersi nel rispetto delle norme nazionali, delle norme regionali e comunali vigenti emanate in materia e **comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 1. gli accessi principali dell'area del mercato siano delimitati con transenne e tra i singoli posteggi sia garantito idoneo distanziamento;
 2. presso i punti di accesso potranno essere collocati presidi di controllo per il contingentamento delle entrate;
 3. all'interno dell'area è obbligatorio il mantenimento della distanza di un metro fra le persone. Le persone conviventi (ed in generale le persone che in base alle disposizioni

vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare ad una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti;

4. è obbligatorio l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
5. al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate corsie mercatali a senso unico;

ORDINA

altresì, **che i titolari di posteggio, oltre a rispettare le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione del contagio da covid-19:**

- provvedano alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature, prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- rispettino l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- provvedano alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- provvedano a che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro innanzi al proprio banco;
- assicurino il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento, provvedano alla messa a disposizione della clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce;
- in caso di vendita di beni usati, provvedano all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- raccomandino ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto degli addetti alla vendita per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;
- provvedano a delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale, ponendo a terra idonea segnaletica finalizzata a tenere a distanza i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
- il divieto per i titolari di posteggio e lavoratori di iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C

AVVERTE

Che la mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L. 25/03/2020 n.19, nonché, in caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto, della ulteriore sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Le Forze di Polizia, oltre a irrogare le sanzioni di cui sopra, potranno disporre in qualsiasi momento la chiusura dei mercati rionali qualora non ritengano sussistenti le condizioni di sicurezza necessarie.

In caso di accertata violazione alla presente Ordinanza le Forze dell'Ordine sono altresì autorizzate a sospendere l'attività dell'operatore inadempiente con l'immediato sgombero dell'area.

Della relativa comunicazione si prenderà atto con l'emanazione di apposito provvedimento di modifica/chiusura delle attività mercatali.

In particolare la Polizia Locale effettuerà delle verifiche in vari orari presso i mercati in relazione alla efficacia delle misure adottate col presente provvedimento, segnalando prontamente quanto eventualmente rilevato.

DISPONE

La contestuale revoca di ogni precedenza ordinanza disciplinante il mercato in contrasto con il presente provvedimento;

Che la presente ordinanza:

- abbia decorrenza immediata e sino a diverse disposizioni o revoca.
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 30 trenta giorni e sul sito Istituzionale del Comune;
- che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. a:
 - Prefettura di Matera;
 - Questura di Matera;
 - Comando Stazione Carabinieri di Montalbano J.co.
 - Comando Polizia Locale di Montalbano Jonico al fine di disporre idonee misure di viabilità;
 - SUAP del Comune di Montalbano Jonico al fine di darne immediata informazione ai commercianti;
 - Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico;
 - Ditta che svolge il trasporto pubblico urbano;
 - Ditte che svolgono il trasporto pubblico locale extraurbano.

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale ed a tutte le altre forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE



IL SINDACO
Avv. Pato MARRESE
Pato Maresse

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni

Montalbano Jonico

Il Responsabile dell'Area Tecnica-
f.to Ing. Pasquale MORISCO

La Responsabile SUAP
f.to Dott.ssa Erminia Sabatina MAIDA

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
f.to Ten. Giacomo PATIERNO

AREA PARCHEGGIO
SCUOLA

Posteggi 45,44,43,40,39,36,31,28,27,25,18,17,16,14,13,12,11,10,9,8,7

Posteggi 80,81,83,85,86,90

Posteggi 1,2,3,4,5,49,51,53,54,55,58,61,62,64,66,71,72,73,74,76,77,79

VIA CAPRERA

VIA SANT'ANTUONO

VIA VIRGILIO

VIA CARDUCCI

VIA SANT'ANTUONO

VIA MILAZZO

VIA SANT'ANTUONO

VIA PISACANE

VIA SANT'ANTUONO

VIA GOITO